



# PETILLO&PARTNERS

## STUDIO LEGALE

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL CAF E PATRONATI – LA TUTELA  
LEGALE

13 marzo 2024

La diffusione dei centri di assistenza fiscale e dei patronati, autorizzati per la meritevole finalità di assistenza dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Istituzioni, ma anche e specialmente, nei rapporti con gli Enti previdenziali, ha posto, il problema della responsabilità professionale degli stessi, proprio per il carico dei compiti e delle

attribuzioni affidate agli stessi. I CAF e i Patronati, per definizione di legge si qualificano ed hanno funzioni nettamente differenziate. I Centri di Assistenza Fiscale acquisiscono la figura di Enti costituiti nella forma di società per azioni, secondo la L. 413/1991 e devono essere iscritti, per i dovuti controlli nello svolgimento dell'attività, presso il Ministero dell'economia e Finanze. Da ciò la loro natura di soggetto intermediario e cinghia di trasmissione, tra l'Agenzia delle Entrate ed il contribuente-cittadino. Ai CAF vengono assegnate delicate ed importanti funzioni certificative e operative, ( ad esempio l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, le domande di rimborso per i crediti fiscali, etc...). I centri di assistenza fiscale, rappresentano, per numerose e diversificate situazioni, i veri e propri interlocutori dell'amministrazione finanziaria, ciò specialmente nelle attività dichiarative del contribuente-cittadino, pensionato etc.. ai fini del pagamento delle imposte, come pure per altre e numerose necessità. Diversamente, i Patronati sono enti di diritto privato, non aventi scopo di lucro gestiti, il più delle volte, direttamente dalle confederazioni sindacali, o in generale, agiscono, direttamente, sotto la denominazione di associazioni nazionali di categorie di lavoratori. La loro istituzione è stata prevista con la L. 152/2021 con l'obbligo della registrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La loro funzione, prevalente ed assorbente è, come sopra detto, l'assistenza del cittadino-lavoratore o pensionato, in tutte quelle indispensabili necessità che prevedano una interlocuzione con gli Enti Previdenziali.

La funzione di quest'ultimi, è divenuta nel tempo talmente decisiva che anche nel caso di contenziosi giudiziari con gli enti previdenziali (INPS, INAIL), per il riconoscimento dei vari emolumenti pensionistici, sia previdenziale, sia di tipo assistenziale (pensioni di anzianità, vecchiaia, ai superstiti, nonché di invalidità, anche per l'accertamento delle percentuali ai fini lavorativi, o per quelle sociali in senso ampio), vi è l'obbligo, per l'utente-cittadino-lavoratore, di ricorrere, prima dell'azione avanti il Tribunale competente, alla c.d. "via amministrativa", nei confronti dell'Ente interessato e ciò, per l'appunto, tramite il Patronato di riferimento.

Quindi, anche per questo aspetto, appare, l'importanza della funzione svolta dai soggetti in questione e, di conseguenza, le relative responsabilità professionali che riguardano sia l'ente caf, sotto il profilo oggettivo-persona giuridica, ma anche coloro che ne hanno la rappresentanza e/o, a vario titolo, la responsabilità operativa.

#### [Le previsioni di legge](#)

Con la c.d. "legge di stabilità" ( n°208/2015), i CAF, in quanto soggetti che appongono il c.d. "visto di conformità" alle dichiarazioni del contribuente, rispondevano **solo e limitatamente**, per le sanzioni amministrative applicate al contribuente, qualora

dovute ad errori di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nella fase di invio e ricevimento, all'agenzia delle entrate.

Quindi, ai fini risarcitori, la responsabilità professionale dei caf, era limitata, secondo quella normativa, ai soli maggiori oneri dovuti dal contribuente in dipendenza dell'errore del centro di assistenza fiscale.

Purtuttavia, come precisato da una circolare della stessa agenzia delle entrate, ad interpretazione dell'art. 39 comma 957 della L. 208/2015, la responsabilità derivante da errori professionali del CAF, è da intendersi quale responsabilità solidale, concorrente e diretta, con il contribuente dichiarante. Ciò, NON solo per le sanzioni e per gli interessi applicati sulla somma dovuta, bensì anche e ben più gravemente per il responsabile caf, sull'intera imposta dovuta.

Tuttavia, per opportuna **tutela legale** del responsabile del Caf, si precisa che la responsabilità del medesimo si potrà escludere, o quantomeno ridurre, anche in misura notevole, mediante adeguata ed opportuna rappresentazione, dell'errore professionale, quale circostanza dipesa da : **condotta dolosa** del contribuente (tali ipotesi ricorrono quando sia lo stesso cittadino-contribuente che consapevolmente, con segni dall'operatore del caf, documentazione falsa non facilmente riconoscibile anche con la normale diligenza e/o prudenza, non richiedendosi, in tali casi, ai responsabili caf, una particolare e qualificata attenzione o perizia per operazioni consuetudinarie. Pertanto la responsabilità è categoricamente esclusa); **colpa grave** del contribuente, (nel quale caso si potrà far valere l'esclusione, ovvero la limitazione del risarcimento dei danni, per il responsabile caf, o dei dipendenti, provando l'entità e l'incidenza del grado della colpa da ripartirsi tra i soggetti coinvolti.

Con il Decreto n°4/2019, il legislatore è poi intervenuto, sull'addebito di responsabilità del CAF nel caso di apposizione di visto di conformità non corrispondente a quanto accertato dagli Uffici finanziari in seguito a successiva verifica c.d. "formale". E' il caso del c.d. "visto infedele". Qui bisogna chiarire cosa si intenda per visto di conformità "infedele". Tralasciando i casi di dolosa apposizione di " falsi visti di conformità", quindi con la consapevolezza di attestare il falso, il che costituisce un reato.

Diverse sono le situazioni di responsabilità per il caf che si possono presentare : esempi di erronea apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi ; l'invio al contribuente di un accertamento sanzionatorio, per la non coerenza della dichiarazione precompilata, omettendo l'avviso, all'interessato, della possibilità del ricorso al ravvedimento operoso e molti altri. Tali realtà, con i relativi addebiti da parte del contribuente al caf, possono, tuttavia, nella prassi giudiziaria, ottenere

adeguata e soddisfacente **tutela, dalla parte del caf**, ricorrendo alla figura della “giusta e sufficiente informativa” che è buona regola di premunirsi anche con ricevute precompilate dell’attività svolta. Diversamente ed in assenza di ciò, il caf sarà tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal contribuente che è, pur sempre, il “cliente” che ha suo tempo conferito l’incarico professionale, ricordando sempre anche i lunghi tempi della prescrizione in questa particolare materia.

Un comportamento prudente, come sopra sinteticamente ricordato, è importante, non solo per la tutela del proprio patrimonio, ma anche per evitare le pericolose riserve o i rifiuti delle garanzie assicurative da parte delle compagnie, presso le quali si è stipulata la polizza per la responsabilità civile professionale, peraltro obbligatoria per lo svolgimento dell’attività, tanto per i centri di assistenza fiscali, quanto per i patronati. Roma lì 12 Marzo 2024.

(Antonio Petillo, avvocato in Roma - patrocinante in Cassazione già agente generale di primaria società di assicurazioni, componente di Collegi Arbitrali in materia di contenziosi assicurativi)

---

*Per quesiti e domande : [studiolegaleantoniopetillo@gmail.com](mailto:studiolegaleantoniopetillo@gmail.com) o sivate il nostro sito web*

[www.studiolegalepetillo.it](http://www.studiolegalepetillo.it)